

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA, UNICO LOTTO, DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 / A3



ART.1

OGGETTO DELL'APPALTO E PREZZI UNITARI A BASE DI GARA

La gara ha per oggetto la fornitura, in unico lotto, di carta per fotocopiatrice A4 e A3, così distinta:

n. 2.880 risme	carta A4 (n.12 bancali)	prezzo unitario €.	2,85
n. 360 risme	carta A3 (n.2 bancali)	prezzo unitario €.	5,95

Importo complessivo presunto della fornitura € 10.350,00 oltre IVA.

ART.2

CARATTERISTICHE DELLA CARTA

Carta formato A3 29.7x42 vergine, colore bianco 144, grammatura 80, risma da 500 fogli.

Carta formato A4 21x29.7 vergine, colore bianco 144, grammatura 80, risma da 500 fogli.

La carta dovrà essere prodotta con il 100% di cellulosa ECF ed adatta per elevati volumi di stampa

ART.3

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

INVARIABILITA' PREZZI

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo ribasso sui prezzi di listino aziendali, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate.

I prezzi contrattuali - ottenuti dall'applicazione dello sconto percentuale unico sui prezzi unitari posti a base di gara - resteranno fissi ed invariati per tutta la vigenza del contratto e non saranno in alcun modo e per nessun motivo suscettibili di revisione.

ART. 4

SPESE

I prezzi contrattuali sono comprensivi delle spese di trasporto, imballo e di qualunque altra spesa necessaria ad effettuare la consegna presso i Magazzini aziendali.

ART.5

TERMINI DI CONSEGNA

Il materiale, ordinato a mezzo fax e posta elettronica certificata, dovrà essere consegnato in unica soluzione entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine.

Le parti precisano, espressamente, e convengono che il termine di cui al comma precedente è da considerarsi essenziale nell'interesse dell'AMAT, ai sensi e per gli effetti dell'art.1457 del codice civile. Pertanto se l'Azienda vorrà esigerne l'esecuzione nonostante la scadenza del termine, ne darà notizia alla ditta aggiudicataria entro tre giorni. In mancanza, il contratto si intenderà risolto di diritto, con facoltà per l'AMAT Palermo SpA di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare, in danno dell'aggiudicataria, l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART.6

FATTURAZIONE

Con l'entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01.07.2017, questa Azienda è assoggettata al regime dello Split Payment. Pertanto, la ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura con la seguente dicitura: ***“fattura emessa in regime di Split Payment – art. 17-ter del D.P.R. N.633/1972”***, che prevede il pagamento del solo imponibile.

Ogni fattura dovrà essere riferita solamente ad un singolo ordine di cui dovrà riportare numero e data e dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ***“amat.fatture@pec.it”***.

Nel caso in cui una fattura riportasse particolari riferiti a più ordini, la stessa sarà contestata con le conseguenze di cui al successivo articolo 10.

ART.7

VARIAZIONE IMPORTO

La ditta riconosce all'AMAT il diritto di modificare, entro la scadenza naturale del contratto, l'importo globale entro il quinto, in più o in meno, della fornitura prevista in contratto, rimanendo invariati i prezzi singoli offerti.

ART.8

LUOGO DI CONSEGNA

La consegna del materiale dovrà avvenire presso il magazzino aziendale sito in Palermo - Via Roccazzo n° 77 (Passo di Rigano) dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

ART.9

CONTESTAZIONE MATERIALE

L'AMAT si riserva il diritto di esaminare il materiale, pervenuto nei propri magazzini, e di contestarlo entro i 30 gg. successivi alla data della ricezione. Eventuale merce difettosa o non

conforme a quanto ordinato, verrà restituita con l'obbligo della ditta fornitrice di sostituirla entro i termini assegnati dall'AMAT.

Le parti precisano, espressamente, e convengono che l'inadempimento dell'obbligazione indicato nel comma che precede, costituisce grave inadempimento da parte della ditta appaltatrice e pertanto comporterà, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del codice civile, la risoluzione di diritto del presente contratto, con facoltà per l'AMAT di richiedere il risarcimento dei danni subiti e affidare, in danno dell'aggiudicataria, l'esecuzione della fornitura ad altra ditta.

ART.10

PENALITA' ED ACQUISTO IN DANNO

In caso di ritardo nella consegna del materiale o nella sostituzione di quello contestato, sarà applicata al fornitore la penalità, per ogni giorno di ritardo, nella misura del 6‰ (seipermille) al giorno sull'importo contrattuale del materiale non consegnato.

Trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza della consegna, l'AMAT si riserva il diritto di annullare l'ordine, procedendo ad una autonoma ricerca del materiale sul mercato nazionale, addebitando gli oneri aggiuntivi alla ditta inadempiente. Se non verrà esercitata l'opzione della disdetta, continuerà a decorrere la penale fino alla data di effettiva consegna.

La regolarizzazione delle eventuali penalità applicate verrà effettuata bimestralmente e sempre che l'importo complessivo sia superiore a € 10,00.

ART.11

PAGAMENTO

Il pagamento, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, avverrà a gg.30, dalla data di arrivo della fattura, ed in presenza di attestazione, da parte della Direzione competente dell'Azienda, di avere ricevuto la fornitura e di averla riscontrata conforme alla richiesta e sarà effettuato, a mezzo bonifico sul conto corrente bancario o postale, che sarà dalla Ditta comunicato all'atto dell'aggiudicazione definitiva, unitamente alle generalità e codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul predetto conto.

In caso di ritardo dei pagamenti, se non diversamente ed espressamente concordato nel contratto, saranno riconosciuti gli interessi moratori, in conformità a quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. n.231/2002.

In caso di contestazione/i della fattura, il termine di cui sopra verrà automaticamente interrotto per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione da parte dell'AMAT ed il pervenimento della rettifica contabile.

ART.12

I.V.A.

I.V.A. a carico di AMAT, mentre ogni altro eventuale onere fiscale è a carico della ditta fornitrice.

ART. 13

FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

ART.14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile nel caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dalla ditta appaltatrice, ex art. 9 del presente capitolato.

La risoluzione opera, altresì, di diritto, ai sensi dell'art.1457 del codice civile nel caso di mancata consegna nel termine essenziale di cui al precedente art. 5 del presente capitolato.

Nei casi di risoluzione di cui sopra, l'Azienda si riserva il diritto di fare eseguire ad altra Ditta la fornitura in argomento a spese della Ditta aggiudicataria. In tal caso la cauzione verrà incamerata e l'AMAT Palermo SpA avrà diritto di agire per il risarcimento dei danni derivanti dalla risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 15

GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., la Ditta aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando che, *se in possesso della certificazione del sistema qualità aziendale conforme alla norma europea della serie UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma europea della serie UNI EN ISO/IEC 17021, possono ridurre l'importo della garanzia del 50%*, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.

Detta garanzia definitiva dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Società di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell'art.1 lett. c) della legge 10.06.82 n. 348. Tale cauzione dovrà, altresì, contenere le seguenti clausole:

- che la garanzia così costituita rimarrà vincolata fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali;
- che qualunque scadenza fissata deve intendersi tacitamente prorogata fino alla completa liberazione della ditta garantita dagli obblighi di contratto;
- che in caso di inadempimento della ditta aggiudicataria, l'Azienda di credito o la Società assicurativa che presta la garanzia si obbliga a versare le somme dovute all'Istituto Bancario Cassiere dell'AMAT a semplice richiesta della stessa, altresì, rinunciando esplicitamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art.1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con la ditta aggiudicataria fino alla scadenza contrattuale.

La garanzia definitiva sarà svincolata dietro richiesta scritta e dopo gli adempimenti di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 16

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art.7 del D.Lgs. n.626/1994 modificato dalla legge n. 123/2007, vista la determinazione dell'Autorità dei LL.PP. n. 3/2008, precisa che ***non è stato predisposto il DUVRI*** in quanto, viste le attività oggetto dell'appalto,

non si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Gli oneri relativi risultano essere pari a zero in quanto non sussistono rischi interferenti da valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

ART. 17

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 la ditta aggiudicataria si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le sopra citate ipotesi di risoluzione del contratto previste al superiore art. 14 l'AMAT, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8 - 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione d'aggiudicazione definitiva gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8 - 3° periodo della Legge 13 agosto 2010 n.136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'AMAT e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.